



FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE INTERNAZIONALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____

Ragione Sociale: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

GARANZIE INTERNAZIONALI

Le garanzie bancarie sono:

- **domestiche:** quando sia l'ordinante che il beneficiario sono entrambi residenti in Italia;
 - **internazionali:** quando sono coinvolti soggetti non residenti o comunque quando la Garanzia è assoggettata a legislazioni e/o norme diverse dalla legislazione nazionale (anche se tutte le parti coinvolte sono residenti).
- Le garanzie bancarie internazionali sono tendenzialmente garanzie "autonome" che consistono nell'impegno irrevocabile ed incondizionato assunto da una Banca, su mandato del Cliente (l'ordinante), nei confronti del beneficiario a pagare una somma in denaro, o ad eseguire – se previsto - una prestazione equivalente (ad esempio consegna di un corrispondente quantitativo di merce) qualora un terzo, di norma l'ordinante, non assolva l'obbligazione contrattuale garantita.

Il garante autonomo si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad eseguire la prestazione "a prima richiesta" del beneficiario, richiesta accompagnata, qualora previsto nella garanzia, da eventuali dichiarazioni (ad esempio dichiarazione attestante l'inadempienza del debitore garantito agli impegni contrattuali) o da determinati documenti integrativi. **Si è pertanto in presenza di una garanzia autonoma quando la Banca si impegna a pagare a semplice richiesta scritta del beneficiario ed indipendentemente dagli effetti giuridici del contratto sottostante o da controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito all'obbligazione garantita.** In conclusione, a fronte di una richiesta di pagamento formalmente conforme, il garante deve informare senza ritardo l'ordinante della richiesta di escussione ma non deve attendere il consenso dello stesso per eseguire il pagamento.

Le garanzie autonome hanno il requisito di irrevocabilità poiché l'impegno della Banca è inderogabile e incondizionato; il pagamento da parte della Banca, infatti, avverrà a prima e semplice richiesta e senza possibilità di porre eccezioni.

Le garanzie internazionali possono essere:

- **attive:** se emesse da una Banca estera in favore di propri Clienti;
- **passive:** se emesse dalla nostra Banca d'ordine di propri Clienti.

Le Garanzie internazionali emesse da Cherry Bank vengono di norma assoggettate alle Uniform Rules for



Demand Guarantees della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (URDG 2010 Revision, ICC Publication No. 758). Su richiesta potranno essere prese in considerazione Garanzie sottoposte a legislazioni diverse.

Rischi tipici delle garanzie internazionali

I rischi connessi alle sopra citate garanzie:

- per l'ordinante: l'indebita escussione senza possibilità di sollevare alcuna eccezione;
- per il beneficiario: la perdita dei diritti derivanti dalla Garanzia qualora la presentazione della richiesta di pagamento fosse tardiva o non rispettasse i termini e le condizioni indicate nella Garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

GARANZIE PASSIVE

GARANZIE EMESSE SU ORDINE DI CLIENTI

Spese rilascio	€ 500,00
Spese modifica	€ 100,00
Commissioni per rilascio impegni di Garanzia (Garanzie, controgaranzie, fidejussioni, ecc.), cartacee o SWIFT	0,50% sull'importo dell'impegno di Garanzia per mese o frazione, minimo € 100,00
Diritto fisso di modifica Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell'importo o nella proroga della scadenza del credito, in aggiunta, in caso di proroga scadenza o aumento importo, viene applicata la commissione per il rilascio calcolata con i criteri riportati nel paragrafo "Commissioni per rilascio impegni di Garanzia (Garanzie, controgaranzie, fidejussioni, ecc.), cartacee o SWIFT" In tal caso il Diritto di Modifica viene sostituito dalla commissione per il rilascio, fermo il minimo stabilito per il diritto di modifica. Modalità di recupero: nel caso in cui l'importo sia espresso in divisa diversa dall'Euro, la commissione viene calcolata sull'importo in linea capitale del controvalore in Euro determinato applicando il cambio di riferimento rilevato dalla Banca e pubblicato nei listini interni nel giorno di esecuzione dell'operazione.	€ 100,00 addebitati anticipatamente all'emissione della modifica della Garanzia
Nel caso di contro-garanzie saranno portate a carico del cliente tutti gli oneri reclamati dalla Banca garante.	

GARANZIA PER RITIRO DI MERCI SENZA LA CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO

Nel caso in cui le merci abbiano dato luogo ad aperture di credito o anticipi	0,40% sull'importo dell'impegno di Garanzia per trimestre o frazione, minimo € 100,00
Nel caso in cui le merci abbiano dato luogo ad operazioni di incasso	0,60% sull'importo dell'impegno di Garanzia per trimestre o frazione, minimo € 100,00
Negli altri casi	0,85% sull'importo dell'impegno di Garanzia per trimestre o frazione, minimo € 150,00
Diritti di segreteria in ogni caso ed in aggiunta alle commissioni, non ripetibili all'eventuale rinnovo	€ 30,00



GARANZIE ATTIVE ESTERO

GARANZIE RICEVUTE A FAVORE DI CLIENTI

Diritto di notifica	€ 100,00
Diritto di modifica	€ 50,00, oltre al recupero di ogni eventuale spesa sostenuta per interventi amministrativi

GARANZIE RICEVUTE A FAVORE DI CLIENTI CHE RICHIEDONO UN IMPEGNO PER CHERRY BANK

<p>Commissione al mese o frazione da pagarsi in via anticipata.</p> <p>La commissione di emissione garanzia a fronte di controgaranzia è definita operazione per operazione, in relazione anche alla rischiosità della Banca emittente, del suo Paese e della durata dell'impegno.</p> <p>Tale commissione sarà addebitata all'atto dell'assunzione di impegno e sarà calcolata in ragione di ogni mese o frazione.</p> <p>La commissione effettiva sarà quotata e concordata con il Beneficiario di volta in volta prima di assumere l'impegno e sarà addebitata all'atto dell'aggiunta dell'impegno della Banca.</p> <p>Il Beneficiario (nel caso tale commissione sia a suo carico) dovrà comunicare a Cherry Bank il proprio assenso all'accollo di tale commissione. La comunicazione dovrà pervenire entro 5 giorni di calendario dal giorno in cui Cherry gli avrà comunicato la propria disponibilità ad assumersi l'impegno e subordinatamente al pagamento delle relative commissioni.</p> <p>In mancanza di riscontro Cherry bank notificherà la garanzia al beneficiario senza assunzione di impegno.</p>	<p>Importo variabile in funzione del rischio Paese e del rischio Banca. Da concordare di volta in volta per mese o frazione, sull'importo dell'impegno assunto</p>
Diritto di notifica	€ 100,00
Diritto di modifica	€ 50,00, oltre al recupero di ogni eventuale spesa sostenuta per interventi amministrativi

ESCUSSIONE A CARICO DI CLIENTI A FRONTE DI GARANZIE EMESSE

Commissione per ciascuna escussione (anche parziale) sull'importo pagato	1,00% della Garanzia emessa, minimo € 100,00
Spese per il regolamento dell'operazione	€ 25,00
Commissione d'intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Valuta di addebito in c/c del pagamento in caso di escussione	Giorno dell'operazione
Oltre al recupero di ogni altra spesa sostenuta dalla Banca, comprese, a titolo di esempio: spese legali, fiscali, ecc.	

TRASMISSIONE DI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NELL'INTERESSE DI CLIENTI A FRONTE DI GARANZIE RICEVUTE

Commissione per curare l'invio delle richieste di escussione (anche parziale)	0,30% dell'importo della Garanzia, minimo € 100,00
Commissione d'intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Spese Corriere Espresso per l'invio di lettere e plichi su Italia e all'estero	In base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00



ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese e commissioni reclamate da Banche Corrispondenti per l'esecuzione del mandato/incarico	Integralmente a carico del Cliente
Spese per invio documento di sintesi annuale	
• Posta ordinaria	Euro 1,10
• Home Banking via internet (se attivato)	Euro 0,00

NOTA: Cherry Bank conserva il diritto di recuperare dal Cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti/Banche estere, gli oneri di natura fiscale, le spese legali, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione all'esecuzione delle operazioni sopra esposte.

RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie



- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Banca emittente	Trattasi della banca che emette la garanzia su richiesta del richiedente o per proprio conto.
Creditore/Beneficiario	Soggetto garantito a favore del quale è emessa la garanzia.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione del commercio internazionale. Nell'ambito delle Garanzie a Prima Richiesta ha elaborato delle regole "Norme ed Usi Uniformi", aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le URDG Pubblicazione 758 Rev. 2010).
Debitore garantito	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore del beneficiario creditore.
Escussione	È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Garante	Soggetto che rilascia la fidejussione a favore del beneficiario creditore.
Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; • le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche; • le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidie comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale:	<p>Garanzia di natura commerciale (contrattuale):</p> <p><i>Bid Bond (Tender Bond)</i>: Garanzia per la partecipazione a gara d'appalto</p> <p><i>Performance Bond</i>: Garanzia di buona esecuzione del contratto;</p> <p><i>Advance Payment Guarantee/Bond</i>: Garanzia di restituzione del pagamento anticipato;</p> <p><i>Payment Guarantee/Bond</i>: Garanzia di pagamento posticipato;</p> <p><i>Retention Money Guarantee/Bond</i>: Garanzia di rimborso di somme pagate durante l'esecuzione del contratto;</p> <p><i>Maintenance Bond</i>: Garanzia per il pagamento di danni relativi a difetti "non apparenti" emersi dopo la chiusura del cantiere e non rilevati al momento dell'accettazione provvisoria;</p> <p>Garanzie di natura finanziaria:</p>



	<p><u>Credit Facility (Overdraft Facility Bond):</u> Garanzia rilasciata per la concessione di linee di credito;</p> <p><u>Letter of Indemnity "LOI":</u> Garanzia rilasciata per manleve di carattere economico, la più nota si riferisce alla Garanzia rilasciata per il ritiro di merce in mancanza di Polizza di carico marittima;</p> <p><u>Customs Bond:</u> Garanzia di pagamento dei diritti doganali sui beni oggetto di temporanea importazione nel caso di mancata riesportazione della merce;</p> <p><u>Leasing Guarantee:</u> Garanzia per contratto di Leasing.</p>
Residenti	<p>Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; • i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.